



Berna, 20 giugno 2013

Promemoria per le banche riguardante la trasmissione di dati personali alle autorità degli Stati Uniti

Nell'ambito della risoluzione della controversia fiscale fra le banche svizzere e gli Stati Uniti, il 15 ottobre 2012 abbiamo emesso una serie di raccomandazioni¹ affinché la trasmissione di dati personali avvenga conformemente al diritto sulla protezione dei dati.

Riguardo alle future trasmissioni di dati, tutte le banche dovranno attenersi alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati² (LPD) e alla procedura sin d'ora descritta nelle raccomandazioni. Qui di seguito elenchiamo nuovamente i principi della LPD che devono essere obbligatoriamente rispettati nella trasmissione di dati personali di collaboratori e terze persone:

1. Principio di proporzionalità: secondo tale principio possono essere trattati (è inclusa anche la trasmissione) soltanto dati necessari all'adempimento di un determinato scopo (art. 4. cpv. 2 LPD). A nostro parere questa definizione vale per le persone che hanno organizzato, gestito o sorvegliato delle relazioni d'affari che si riferiscono a un soggetto statunitense.
2. Principio di trasparenza: secondo l'articolo 4 capoversi 2 e 4 LPD, la banca informa previamente le persone interessate in merito all'entità e al tipo di documenti che vanno trasmessi, nonché al periodo al quale risalgono. Tali informazioni devono essere comunicate sia agli ex collaboratori e ai collaboratori attuali, sia a terzi esterni. Per terzi s'intendono anche le persone giuridiche quali altre banche.
3. Diritto d'accesso: la banca concede alle persone interessate un termine adeguato affinché, conformemente all'articolo 8 LPD, possano ricevere le informazioni inerenti a tutti i documenti che le concernono.
4. Motivo giustificativo: se una persona interessata dichiara alla banca di essere contraria alla trasmissione di dati contenenti il suo nome, la banca procede a una ponderazione degli interessi nel caso concreto. In tale ambito, la banca deve fare valere un motivo che giustifichi tale trasmissione secondo l'articolo 13 LPD, nonché adempire le condizioni di cui all'articolo 6 LPD affinché la trasmissione di dati possa aver luogo in un paese privo di una legislazione che assicuri una protezione adeguata.
5. Pretese giuridiche: se, in base alla sua ponderazione degli interessi, la banca intende trasmettere i dati contro la volontà della persona interessata, quest'ultima può intentare azione in protezione della personalità presso un giudice civile secondo l'articolo 15 LPD.

L'IFPDT esorta tutte le banche che intendono trasmettere dati a impegnarsi nei suoi confronti a rispettare la procedura definita nelle raccomandazioni e nei punti summenzionati. Chiede inoltre alle banche di informarlo riguardo a trasmissioni di dati previste.

¹ www.edoeb.admin.ch sotto Datenschutz – Empfehlungen (solo in tedesco)

² RS 235.1